

Se nel corso del processo sopravviene una disposizione normativa da cui viene ridimensionata la pretesa tributaria, bisogna chiedersi se questa "faccia parte" del processo, perchè esso riguarda l'intero rapporto controverso, oppure ne sia estranea, perchè il processo riguarda

l'atto impugnato, cui lo IUS superveniens è estraneo, in quanto ancora non esisteva al momento dell'impugnazione; varie possono essere le vicende processuali al momento dell'emanazione dello ius superveniens. Se il contribuente è in quel momento totalmente vittorioso, mentre lo ius superveniens comporterebbe un onere tributario, egli potrebbe restare inerte. Se invece egli fosse soccombente, potrebbe chiedere all'ufficio, in autotutela, e in corso di giudizio, di applicare lo ius superveniens, qualora ritenga insufficienti le possibilità di vittoria totale. Il giudice delle successive fasi del processo dovrebbe applicare d'ufficio lo ius superveniens, in via graduata, qualora non ritenga di accogliere in toto le ragioni originarie del contribuente. Ma se il giudice disapplica "in malam partem" lo ius superveniens, disattendendo le tesi del contribuente, come se la norma sopravvenuta non esistesse? Questo si traduce in motivo di appello, ma se la sentenza passa in giudicato, oppure se l'omissione viene compiuta dalla corte di cassazione. Allora delle due l'una. O si ritiene che lo ius superveniens sia comunque estraneo al processo, perchè il processo riguarda l'atto, e allora si fa l'autotutela a prescindere dal giudicato. Oppure si procede in revocazione della sentenza. A mio avviso la soluzione buona è la prima. Sarebbe da chiedersi incidentalmente se ci sia una responsabilità personale del giudice che non ha applicato lo ius superveniens, senza alcun commento, magari quando esso era stato riversato in giudizio da una delle parti. L'articolo si può riallacciare a Vignoli, RL Sull'applicabilità d'ufficio delle mitigazioni sanzionatorie previste «ex lege» dopo l'introduzione del giudizio, DIALOGHI n.4 2013